

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

(Città metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA DI ATTIVITÀ
MOTORIA PER CANI, IN MONTELUPO FIORENTINO FRAZ.
FIBBIANA**

L'anno duemilaventiquattro (----), il giorno ---- (----) del mese di ----,
presso la sede del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori
n. 34, con la presente scrittura privata

TRA

- Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Montelupo Fiorentino
(FI), Via Cento Fiori n.34, CAP 50056, codice fiscale e partita IVA n.
00614510485, rappresentato nel presente atto dall'Ing. Andrea
Buzzetti, nato a Vinci (FI) il ----- domiciliato per le funzioni svolte
presso la sede del Comune predetto, in qualità di Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, giusto decreto del Sindaco n. 21 del
21/10/2020 ed ai sensi del combinato disposto degli articoli, 107, 3°
comma lett. c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, in esecuzione
della Delibera di Giunta comunale n. ____ del ____ parte d'ora in avanti
indicata come "Comune",

E

- _____ con sede legale
in _____, iscritta al
RUNTS in data ____ n. ____/in corso di iscrizione al
RUNTS _____, nonché all'Albo delle Associazioni del Comune di
Montelupo Fiorentino, legalmente rappresentata dal signor _____ CF

	_____ parte che nel proseguo potrà dirsi “Associazione”:	
	PREMESSO	
	- che nel Comune di Montelupo Fiorentino presso la frazione di	
	Fibbiana è presente un’area pubblica per l’attività motoria dei cani,	
	c.d. “Area sgambamento cani”, ove è consentito ai conduttori di far	
	correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria	
	responsabilità;	
	- che con contratto repertorio n. 5398 del 28/2/2019 è stata sottoscritta	
	una concessione non onerosa per la gestione dell’area di proprietà	
	comunale da destinare ad area pubblica per attività motoria dei cani;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2024,	
	esecutiva, è stato deliberato di dare mandato al Servizio Lavori	
	Pubblici di provvedere all’adozione degli opportuni atti per	
	l’individuazione del nuovo soggetto concessionario;	
	- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 94 del	
	6/2/2024 è stato approvato un nuovo avviso pubblico, lo schema del	
	disciplinare d’uso nonché lo schema della presente convenzione, per	
	la concessione a titolo gratuito dell’area di proprietà del Comune di	
	Montelupo Fiorentino sita in località Fibbiana, adibita ad area pubblica	
	per attività motoria dei cani;	
	- che con verbale del 16/2/2024 del responsabile del procedimento si	
	è dato atto che il suddetto avviso è andato deserto;	
	- che con delibera di Giunta n.____ del____, si è preso atto dello	
	scarso interesse manifestato e della necessità di garantire comunque	
	la fruizione dell’area, mediante individuazione di un’associazione del	
	2	

territorio;

- che detto dialogo si è instaurato con l'associazione _____ nei confronti della quale sono state eseguite le verifiche di inesistenza delle condizioni di cui all'art. 94 co. 1 e 2 dlgs. 36/2023, inesistenze di qualunque situazione debitoria o pendenza del soggetto nei confronti del Comune di Montelupo Fiorentino o, in caso di presenza di situazioni debitorie, integrale pagamento da effettuarsi in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda per partecipare alla presente selezione;

- che nei confronti di detta associazione è stata verificata l'iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Montelupo Fiorentino al numero _____ in data _____ e l'iscrizione/richiesta di iscrizione al RUNTS in data _____ al numero _____;

- che con _____ n. _____ del _____, si è dato atto dei controlli suddetti e si è disposta l'assegnazione in concessione dell'area a favore dell'Associazione _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che le parti riconoscono come parte integrante e sostanziale, si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area sita in Comune di Montelupo Fiorentino, nella frazione di Fibbiana, di attività motoria per cani, ove è consentito ai conduttori di far correre e giocare liberamente gli animali, sotto la propria responsabilità.

Art. 2 – Individuazione dell'area

L'area oggetto della presente convenzione è localizzata lungo Via di Fibbiana in località Fibbiana adiacente agli impianti sportivi e in prossimità degli orti sociali, come risulta dalla planimetria allegata al presente atto **(Allegato A)** ed è di 2140 mq. L'area risulta attualmente definita con con recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta su pali tondi di castagno ed è dotata di un accesso pedonale ed uno carrabile tramite cancelli da Via di Fibbiana. L'area è altresì dotata di fontanello acqua e illuminazione.

Sull'area è altresì presente un casottino in muratura, funzionale alla logistica dell'area, nonché di una tettoia.

Art. 3 – Gestione

Il Comune procede all'affidamento all'Associazione delle attività di cura e tutela dell'area destinata all'attività motoria per cani, cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Si precisa che l'associazione gestisce l'area secondo il progetto allegato al presente contratto sotto la **lettera B**, come presentato dalla stessa e positivamente valutato dall'amministrazione.

Art. 4 – Oneri del Comune

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

La concessione dell'area è a titolo gratuito. Nessun compenso, prezzo, o altra utilità economica è dovuta dall'amministrazione nei confronti dell'associazione.

Art. 5 – Oneri dell'Associazione

L'Associazione assicura l'accesso all'area per l'attività motoria a tutti i

possessori/accompagnatori di cani, previo rilascio di una forma di tesseramento identificativo del cane, a fronte del pagamento di una quota annua di iscrizione, obbligatorio per coloro che intendano fruire dell'area.

L'associazione individua le modalità ritenute più idonee per avere certezza del possesso dei requisiti richiesti ai tesserati per la fruizione dell'area come meglio indicati nel disciplinare di fruizione dell'area, allegato al presente contratto sotto la **lettera C**.

Sono a carico dell'Associazione:

- la manutenzione ordinaria dell'area, quale il taglio dell'erba, la manutenzione del terreno (es. coperture di buche) , della recinzione (es. interventi di riparazione e ripristino della rete esistente) e dei cancelli;

- la pulizia da erbacce e rifiuti, l'installazione di cestini e il loro svuotamento, l'installazione di adeguata cartellonistica informativa;

- gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti: quota parte degli oneri relativi ai consumi delle utenze, quali:

- a) acqua in base ai mc. effettivamente consumati sulla base di quanto misurato dal contatore installato;

- b) energia elettrica sulla base di un consumo annuo stimato in € 500,00.

Art. 6 – Obblighi

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area per l'attività motoria dei cani, dal rispetto della normativa vigente e da quella contenuta nel disciplinare per l'accesso

all'area, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.

L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area in merito a:

- la presa visione delle disposizioni stabilite nel disciplinare per l'accesso all'area, il cui testo dovrà essere reso disponibile a tutti gli associati;
- l'accettazione incondizionata delle norme e le regole di gestione contenute nel Disciplinare per l'accesso all'area;
- la responsabilità civile e penale a cui rispondono in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose.

Art. 7 – Usi diversi dell'area

L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative o altro.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula.

La presente convenzione si rinnova tacitamente allo scadere dei 3 anni, salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicarsi entro la fine dell'anno precedente alla scadenza del contratto.

Art. 9 – Sospensione, risoluzione e recesso

Il Comune a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente

convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dall'azienda USL, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10 Responsabilità

L'associazione è responsabile per i danni o i deperimenti del patrimonio comunale consistente nell'area stessa e nei suoi allestimenti messi a disposizione dell'amministrazione, cagionati dalle attività che si svolgono all'interno dell'area. Pertanto ha sottoscritto una polizza assicurativa con la compagnia _____ - Agenzia di _____ - in data _____ polizza numero _____, e ne consegna copia all'amministrazione in sede di sottoscrizione del presente contratto.

L'associazione ha altresì sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a cose, persone o animali con la compagnia _____ - Agenzia di _____ - in data _____ polizza numero _____, e ne consegna copia all'amministrazione in sede di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 11 – Rinvii

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia

alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Art. 12 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13 - Spese e oneri fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117.

SE ASSOCIAZIONE è ODV Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 3/07/2017 n. 117.

OPPURE

SE ALTRO TIPO DI ASSOCIAZIONE Il presente atto non autenticato e privo di prestazioni a contenuto patrimoniale è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Tariffa Parte II del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

L'ASSOCIAZIONE

sig. _____

IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ing. Andrea Buzzetti

Clausole vessatorie

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 8 – DURATA

Art. 12 – FORO COMPETENTE

L'ASSOCIAZIONE

sig. _____

IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Ing. Andrea Buzzetti